

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del 14.12.2006 *Tariffa sottoposta da* Schweizerische Lebensversicherung- und Rentenanstalt
nell'assicurazione vita collettiva nel quadro della previdenza professionale.

Fattispecie

La Schweizerische Lebensversicherung- und Rentenanstalt ha presentato all'Ufficio federale delle assicurazioni private l'adeguamento della tariffa per l'assicurazione vita collettiva «Tarif collectif 2005 La Suisse Vie» del portafoglio di La Suisse Vie. In particolare devono essere modificati i parametri concernenti l'invalidità e i costi nonché i tassi di interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa, la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 14 dicembre 2006, l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati al portafoglio dell'assicurazione vita collettiva rilevato da La Suisse Vie con effetto al 1° gennaio 2007.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione vale per gli assicurati come notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

23 gennaio 2007

Ufficio federale delle assicurazioni private